

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.211

del 07.10.2005

O G G E T T O

Prosecuzione rapporto di lavoro, ai sensi dell'art.1/quarter della legge 27.07.2004, n.186 dell'Ing.Parisi Giuseppe, nato il 4.10.1938, dirigente del Settore Territorio.

L'anno duemilacinque, il giorno sette del mese di ottobre nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	SPAGNOLETTA	Vito	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Assente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Rag.	AMATO	Giuseppe	- ASSESSORE	- Assente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	CANTATORE	Mauro	- ASSESSORE	- Presente
Avv.	LIOCE	Maria Antonia	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	MANGIARANO	Francesco	- ASSESSORE	-

Presente

Presiede: Sig.Tommaso MINERVINI – Sindaco

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale Supplente Dott.Vincenzo de Michele.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale

Vista l'istanza registrata in data 24/08/2005 al n. 38957 del protocollo comunale, con la quale l'Ing. Parisi Giuseppe, nato il 4/10/1938, dirigente comunale a tempo indeterminato, in attività di servizio dal 26/11/1970, ha chiesto di essere trattenuto in servizio per ulteriori tre anni ai sensi dell'art. 1/quarter della legge 27/07/2004, n. 186;

Rilevato che con determinazione dirigenziale del Settore Affari Generali n. 199 dell'8/09/2003 il sunnominato dipendente è stato mantenuto in servizio per la durata di n. 2 anni, decorrenti dal 5/10/2003 al 4/10/2005, ai sensi dell'art. 16 del D.to Lgs. 30/12/1992, n. 503, in deroga ai limiti di età (anni 65) posti dall'art. 138 - 1° comma - del vigente Regolamento Organico del Personale comunale;

Visto l'art. 1/quarter della legge 27/07/2004, n. 186 epigrafato "Integrazione delle disposizioni sulla prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici oltre i limiti di età per il collocamento a riposo" il quale ha aggiunto al comma 1 dell'art. 16 del D.to Lgs. 30/12/1992, n. 503 alcuni periodi stabilendo che "è, inoltre, data facoltà ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165 e successive modificazioni, di richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti omissis"

Dato atto che è interesse precipuo di questa amministrazione la permanenza in servizio dell'Ing. Parisi in considerazione dell'alta professionalità posseduta dal sunnominato dirigente e della pluriennale esperienza acquisita nella direzione del Settore Tecnico comunale fin dal 1970, data di assunzione in servizio del medesimo dirigente;

Dato atto, altresì, che sono stati rispettati i tempi tecnici per la predisposizione del provvedimento di accoglimento dell'istanza di trattenimento in servizio, atteso che la data prevista per la cessazione dal servizio del sunnominato dirigente è quella del 31.10.2005;

Accertato che la copertura del posto di Capo Settore Territorio è prevista nel Piano programmatico del fabbisogno di personale per il triennio 2005/2007;

./.

Precisato che, giusta attestazione del Dirigente ff. del Settore Economico-Finanziario in data 20 gennaio 2005, questo Ente ha rispettato, in ottemperanza al disposto di cui al comma 98 dell'art. 1 della legge n. 311/2004, le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2004, per cui può esercitare la facoltà di accoglimento della richiesta di trattenimento in servizio del sunnominato dirigente in virtù della normativa di cui al citato art. 16 del D.to L.vo n. 503/1992, come integrato dall'art. 1/quarter della legge n. 186 del 27.07.2004;

Precisato, altresì, che nelle more dell'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi del predetto art. 1 – comma 98 – della legge n. 311/2004, i quali dovranno stabilire criteri e limiti per le assunzioni di personale per il triennio 2005- 2007, l'istanza di trattenimento in servizio del sunnominato dirigente viene accolta nell'intesa che detto mantenimento in servizio per un ulteriore triennio dovrà essere detratto dalla quota di assunzioni che saranno autorizzate per l'anno 2005, ai sensi dei predetti decreti;

Ritenuto, pertanto, di mantenere in servizio il dirigente in parola per la durata di un ulteriore triennio decorrente dal 5.10.2005 al 4.10.2008;

Visti i pareri favorevoli espressi per quanto di rispettiva competenza dai Dirigenti del Settore AA.GG. ed Economico-Finanziario ai sensi dell'art.49 Comma 1° del D.L.vo n.267/2000;

Visto il vigente Regolamento Organico del personale dipendente ;

Visto il D.to L.vo 30.12.1992, n. 503;

Vista la legge 27.07.2004, n. 186;

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici comunali;

Vista la legge 30.12.2004, n. 311;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il T.U. Enti Locali approvato con D.to L.vo 18.08.200, n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli;

Delibera

Per quanto esposto in premessa;

- 1. Prendere atto dell'istanza dell'Ing. Parisi Giuseppe, nato a Bari-Santo Spirito il 4.10.1938, dirigente comunale a tempo indeterminato, in attività di servizio dal 26.11.1970, intesa ad ottenere il trattenimento in servizio per ulteriori tre anni ai sensi dell'art. 1/quarter della legge 27.07.2004, n. 186.*

2. *Accogliere l'istanza di permanenza in servizio di che trattasi e, per l'effetto, mantenere in servizio l'Ing. Parisi Giuseppe per la durata di altri n. 3 anni, decorrenti dal 5.10.2005 al 4.10.2008, atteso che risponde all'interesse precipuo di questa Amministrazione il trattenimento in servizio del prefato dirigente, in funzione dell'efficiente andamento del Settore Tecnico comunale, in considerazione dell'alta professionalità posseduta dal sunnominato dirigente e della pluriennale esperienza acquisita nella direzione del Settore Tecnico del Comune fin dalla data di assunzione in servizio, nell'intesa che detto mantenimento in servizio per un ulteriore triennio dovrà essere detratto dalla quota di assunzioni che saranno autorizzate per l'anno 2005, ai sensi degli emanandi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri previsti dall'art. 1 – comma 98 – della legge n. 311/2004.*
3. *Dare atto che sono stati rispettati i tempi tecnici per la predisposizione del provvedimento di accoglimento dell'istanza di trattenimento in servizio, atteso che la data prevista per la cessazione dal servizio del sunnominato dirigente è quella del 31.10.2005.*
4. *Dare atto, inoltre, che la copertura del posto di Capo Settore Territorio è prevista nel Piano programmatico del fabbisogno di personale per il triennio 2005/2007.*
5. *Dare atto, altresì, che, giusta attestazione del Dirigente ff. del Settore Economico-Finanziario in data 20.01.2005 questo Ente ha rispettato, in ottemperanza al disposto di cui al comma 98 dell'art. 1 della legge n. 311/2004, le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2004, per cui può esercitare la facoltà di accoglimento della richiesta di trattenimento in servizio del sunnominato dirigente in virtù della normativa di cui al citato art. 16 del D.to L.vo n. 503/1992 come integrato dall'art. 1/quarter della legge n. 186 del 27.07.2004.*
6. *Precisare che, per esplicita disposizione legislativa, l'ulteriore periodo di mantenimento in servizio non è utile ai fini del trattamento di quiescenza, che resta consolidato alla data del 31.10.2005 mentre ai fini previdenziali si applica la normativa dell'IPS (Indennità Premio Servizio).*
7. *Precisare, altresì, che l'ulteriore mantenimento in servizio non dà luogo alla corresponsione di alcuna ulteriore tipologia di incentivi al posticipo del pensionamento, nè al pagamento dei contributi pensionistici e non rilevano ai fini della misura del trattamento pensionistico.*

./.

8. *Precisare, inoltre, che a carico del dipendente in questione continua, invece, a sussistere l'obbligo dell'assoggettamento al contributo obbligatorio dello 0,35% alla " Gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie e sociali".*
9. *Precisare, infine, che il trattamento pensionistico verrà liquidato solo alla data di definitiva risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza dal giorno successivo al compimento del 70° anno di età, ovvero dal 1° giorno successivo alla cessazione dal servizio qualora questa avvenga prima del compimento della suddetta età, dando atto che, in ogni caso, l'importo della pensione da liquidare sarà pari a quello della pensione che sarebbe spettata al dipendente all'inizio del periodo di trattenimento sulla base dei criteri vigenti a tale data.*
10. *Trasmettere copia del presente provvedimento all'Assessore alle Risorse Umane, all'Assessore all'Urbanistica, al Direttore Generale, nonché ai Dirigenti del Settore Economico-Finanziario e AA.GG., all'U.O. Gestione Personale e all'U.O. Contabilità del Personale, per quanto di rispettiva competenza.*
11. *Comunicare le determinazioni di cui al presente provvedimento al dirigente interessato.*
12. *Trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento alla Sede Provinciale INPDAP – Area rapporti con gli Enti per i provvedimenti di competenza*
13. *Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4° del T.U.E.L. n.267/2000.*

